

CCLII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1908

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 721)* — *Non ha luogo discussione generale, e, senza osservazioni, si approvano i primi quattro articoli* — *Proposta del senatore Finali all'art. 5, sulla quale parlano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i senatori Riolo, relatore, Paternostro, dell'Ufficio centrale, e Pierantoni* — *Si approva l'art. 5 con l'emendamento proposto dal senatore Finali ed accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale* — *Si vota l'art. 6* — *Sull'art. 7 parlano i senatori Pierantoni, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il relatore, senatore Riolo* — *L'art. 7 è approvato* — *Senza osservazioni si approva l'art. 8; all'art. 9 parlano i senatori Finali e Rattazzi ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Si approva l'art. 9; infine si votano, senza osservazioni, tutti gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Presentazione di una relazione e di disegni di legge* — *Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 616,121.49, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-007, concernenti spese facoltative » (N. 793)* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle finanze, della marina, delle poste e dei telegrafi, di agricoltura, industria e commercio, e di grazia, giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Conti chiede un congedo di giorni dieci per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione di questi due disegni di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mazzolani.

MAZZOLANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro: « Sull'ordinamento dell'Istituto zootecnico Sardo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzolani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli impiegati civili ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge da lui presentato, oppure su quello modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiaro di accettare che la discussione si apra sopra il disegno modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 721-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

(Approvato).

Art. 2.

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle Amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna Amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda gli impiegati dall'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

(Approvato).

Art. 3.

Colla qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commer-

cio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro, salva per l'Amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Gli impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

(Approvato).

Art. 4.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

Può però essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in località vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

- 1° essere cittadino italiano;
- 2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
- 3° aver sempre tenuto condotta regolare;
- 4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;
- 5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte suc-

cessive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna Amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gli impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io ho resistito alla tentazione che ho avuto di domandare la parola nella discussione generale; tentazione che si spiega naturalmente perchè nel 1903 ebbi l'onore di essere relatore di un progetto di legge sulla stessa materia e sullo stesso titolo, il quale era stato presentato dallo stesso onor. Giolitti di concerto col Presidente del Consiglio d'allora, onorevole Zanardelli.

Ma per il ricordo di quel tempo, per le profonde convinzioni che mi era formate allora, e che non ho abbandonato, se ho potuto rinunciare alla tentazione di prendere la parola nella discussione generale, sebbene l'attuale progetto di legge non sembri a me che migliori sempre il progetto del 1903; non ho potuto a meno di chiedere la parola su questo art. 5 dove la differenza tra il nuovo e l'antico progetto contrasta profondamente con le mie convinzioni e col sentimento dell'animo mio.

In questo articolo si indicano le condizioni a cui debbe soddisfare un individuo il quale aspira all'onore di essere un funzionario dello Stato; aspirazione la quale è accompagnata dall'offerta di prestargli servizio, di dare tutto se stesso in servizio dello Stato. Fra quei requisiti, il primo, ed è naturale, è che l'aspirante debba essere cittadino italiano. Ma l'articolo che era proposto nel 1903, con liberali concetti proseguiti per una serie di anni, soggiungeva: « Sono equiparati ai cittadini dello Stato per gli effetti della presente legge i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità ».

Questa, prima che fosse una disposizione scritta nelle leggi, fu norma costante del Go-

verno e del Parlamento subalpino; risalendo fino a Carlo Alberto si trovano atti di Governo in questo senso; nessuno degli uomini che per mezzo della egemonia piemontese miravano all'unificazione della nazione, potè pensare che uomini nati nei confini d'Italia, che parlano la lingua italiana potessero essere qualificati come stranieri.

Fra un italiano nato oltre i confini del Regno ed uno straniero c'è sempre una profonda differenza. L'articolo che era proposto nel progetto del 1903 era tolto di sana pianta dall'articolo 12, credo, dell'attuale legge comunale e provinciale; articolo che se non ha identità ha un certo riscontro con un articolo della legge elettorale politica, che agli Italiani non regnicoli concede il diritto, quando abbiano conseguito la naturalità per decreto Reale, senza che per questo occorra una legge.

Ora, per quale ragione volete trattare gli italiani nati fuori dei confini del Regno alla stregua di stranieri, come dei Canadesi, dei Russi o degli Inglesi? Io non credo che ci sia alcuna ragione per far questo. Non credo che il Senato d'Italia possa avere, rispetto alla nazionalità ed alla italianità, concetti e sentimenti meno larghi di quelli che ebbe il Parlamento subalpino e il Governo piemontese.

Quindi io proporrei e spererei di non trovare molta opposizione dall'onor. Presidente del Consiglio, che altra volta fece una simile proposta, alla mia proposta di restituire in questo articolo la disposizione che era nel progetto del 1903, cioè di equiparare ai cittadini nati entro i confini del Regno, gli altri italiani ancora che non nati nel Regno.

Io spero di non trovare opposizione; ma, se la trovassi, direi col poeta:

Ah! non per questo dal fatal di Quarto
Lido il naviglio del Mille salpò.

Non per questo siamo venuti a Roma, cioè per restringere il concetto e il sentimento della nostra nazionalità.

Confidando quindi nella buona accoglienza dell'onor. ministro, propongo di restituire in questo articolo la clausola che era nel progetto del 1903, e che suona in questi termini:

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni di Italia, quando anche manchino della naturalità ». (*Applausi vivissimi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ragione della differenza è forse riposta nella circostanza che tra il 1903 ed oggi è intervenuta una legge speciale, che consente maggiori facilitazioni per ottenere la grande naturalità; ma poichè la mancanza di questo capoverso ha potuto far sorgere in un uomo, come il senatore Finali, il sospetto che si voglia essere oggi meno liberali di quello che lo si sia stati in passato, di buona volontà consento di aggiungere l'alinea che egli ha proposto. (*Approvazioni vivissime*).

RIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*RIOLO, *relatore*. L'autorevole parola dell'onorevole Finali, che ha trovato un'eco negli animi nostri, è la ripercussione di quanto si è detto in seno all'Ufficio centrale. Noi sentiamo non esservi fra Italiani differenza alcuna, e non vi sono Russi nè Croati quando si parla di cittadini italiani. Nell'animo nostro non poteva sussistere il sentimento di distinguere gli Italiani annessi da quelli non annessi; per noi l'Italia non ha altri confini che quelli che natura le ha dato. Ma, se noi avevamo soprasseduto a fare nostro l'emendamento proposto dall'onor. Finali, ed accettato dal Presidente del Consiglio, è stato solo in considerazione delle facilitazioni che si sono accordate agli Italiani nati fuori del Regno, di diventare realmente Italiani, per mezzo della naturalizzazione, poichè non si può essere impiegati senza prestare giuramento e senza fare i passi necessari per appartenere alla grande Patria, a cui gli Italiani si sentono legati.

L'Ufficio centrale, nell'accettare di buon grado la modificazione dell'onor. Finali, risponde ad un suo antico sentimento, al pensiero illuminato del ministro dell'interno, e s'ispira ad un concetto di nazionalità che anima tutti gl'Italiani, senza distinzione di colore e di partito. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che alcune parole dell'onorevole relatore potessero essere interpre-

tate come sentimento del Governo, ed a cui il Governo non potrebbe arrivare. Gli italiani che sono in Italia sono senza dubbio ammessi agli impieghi dello Stato, ma non intendiamo con ciò fare dell'irredentismo: questo sia ben chiaro.

RIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*RIOLO, *relatore*. Era lontano dall'animo mio di fare accenno che non fosse perfettamente nei limiti delle convenienze diplomatiche. Parlavo di quegli Italiani che aspirano ai nostri impieghi, e perciò vengono a prestar giuramento e a domandare la nazionalità italiana.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non imito il soccorso di Pisa, e di soccorso qui non vi è bisogno. Sono lieto che l'onor. Finali abbia condotto l'onorevole Presidente del Consiglio ad accettare la restituzione dell'antico diritto. La legge del 1903 invocata rendeva meno paurosa la disposizione dell'articolo, che imporrebbe la cittadinanza come condizione d'ammissibilità agli impieghi; però gli italiani di altre terre sarebbero sempre in balia del potere esecutivo.

Debbo aggiungere la pericolosa conseguenza che derivava se l'articolo fosse adottato nel modo ond'è proposto. L'Italia, che ha cura di dare amicizia ed assistenza alla Repubblica di S. Marino (e nel Regno si hanno alcuni pregevoli funzionari nati in quella storica regione), con l'articolo che diceva « cittadini italiani », avrebbe escluso dai concorsi gli abitanti di quella terra. Ma l'articolo poteva addurre un altro equivoco. Voi sapete (e ne fo appello anche ai professori che sono sul banco del Ministero), che da tutti gli scrittori è detto che i professori non sono ufficiali di Stato, perchè esercitano la funzione della cultura nazionale che lo Stato regola e sorveglia, ma non compie. Infatti molti professori esercitano le libere professioni e taluni spesso con l'inosservanza dei diuturni doveri dell'insegnamento. Ora le leggi civili dei paesi che in tal modo intendono l'ufficio dell'insegnamento, dispongono che si possano chiamare stranieri, perchè la scienza...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma questa legge non riguarda i professori; c'è l'art. 29 che lo dice.

PIERANTONI. ... l'avevo veduto ... non ha patria. Un equivoco possibile ho voluto dileguare ottenendo la dichiarazione che quest'articolo non ha nulla che tocchi l'art. 29, benchè la possibile occupazione degli stranieri agli insegnamenti nostri potrebbe essere meglio studiata e aumentata.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Al discorso dell'onor. Finali, ispirato ad un puro sentimento di patriottismo, mi permetto di contrapporre una breve e modesta osservazione. Anzitutto bisogna essere logici e coerenti. Noi abbiamo l'art. 14 di questo progetto di legge, che, fra le altre cose, enumerando le ragioni per le quali si perde la qualità d'impiegato, dice: « è dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato: 1° che perde la cittadinanza italiana... ». Dunque la cittadinanza è un requisito per conservare l'impiego. E nell'emendamento dell'onor. Finali si dice che l'impiegato per adire ai pubblici uffici non ha bisogno della cittadinanza. Mi pare che vi sia una contraddizione evidente: se si ammette l'aggiunta proposta dall'onor. Finali, io credo che si debba cancellare il numero 1 dall'articolo 14.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetterei di osservare all'onorevole Paternostro, che quando questo articolo dichiara che « sono equiparati ai cittadini dello Stato per gli effetti della presente legge i cittadini di altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità », ciò significa che come essi sono equiparati per entrare negli uffici, così lo sono per rimanere negli impieghi in cui siano già legalmente entrati. Per conseguenza la disposizione dell'art. 14, con cui si dichiara decaduto chi perde la cittadinanza italiana, importa che s'intende decaduto colui il quale perde la cittadinanza, senza la quale non avrebbe potuto diventare impiegato dello Stato. Quindi s'intende che se gli italiani ammessi agli impieghi pubblici, per effetto dell'aggiunta proposta dall'onorevole Finali, accettassero, per esempio, la cittadinanza svizzera, tedesca o americana, perderebbero l'impiego, perchè perderebbero allora la qualità di italiani che loro

è stata data, quantunque mancassero della naturalità.

PATERNOSTRO. Insomma è una presunzione di nazionalità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* È naturale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'art. 5 con l'aggiunta proposta dal senatore Finali.

Art. 5.

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna Amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gli impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

Pongo ai voti l'articolo 5 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità, salvo che gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dispongano diversamente. Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gli impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate, sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

(Approvato).

Art. 7.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame d'idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e colle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907, n. 384 e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che alla data della presentazione di questa legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa Amministrazione, e all'esame di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa Amministrazione; tenuto calcolo in ambedue i casi anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame di idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame di idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Intendo di richiamare l'attenzione dell'onorevole signor ministro, dell'Ufficio centrale e del Senato sopra il premio che l'alinea dell'articolo dà a coloro i quali saranno provvisti di laurea. Io debbo dire la verità. Nei tempi presenti la laurea ha poco valore.

Oggigiorno la necessità di ottenere diploma di laurea è necessità popolare, perchè quasi tutti i concorsi sono banditi ponendo per una delle condizioni di ammissibilità questa specie di carta di entrata. Però l'economia domestica, che s'impone al maggior numero delle famiglie, non consente che i giovani facciano assistenza presso le Università. Di continuo vo facendo inchiesta appo i giovani che si stringono a me con affetto e disciplina per sapere quanto costa la vita di dimora in Roma, ovvero in Napoli, ove la vita è più economica, ed ho appreso non essere possibile che un giovane, sia pure modesto, o il più martire della volontà di assurgere a qualche dignità per opera di studio, possa vivere spendendo meno di otto lire o dieci lire al giorno. Pensate che costano gli affitti delle camere, esaminate i prezzi delle vivande, ricordate le altre spese necessarie alla esistenza e le tasse universitarie. Credete voi che pur aumentando gli stipendi degli impiegati, pur aumentandosi la ricchezza della nazione, possa un padre di famiglia che, per es., abbia tre figli, uno al ginnasio, l'altro al liceo ed il terzo all'Università, sostenere le spese richieste dalla educazione di ciascuno di essi? Per tali considerazioni e per altri motivi non si fa alcuna seria applicazione delle leggi e degli ordinamenti universitari. La legge vuole che le iscrizioni universitarie sieno chiuse alla fine di dicembre, invece fino all'ultima ora, nella

quale si danno le lezioni, le liste degli studenti si aumentano. All'apertura degli esami si hanno falangi di giovani che non fecero assistenza ai corsi, che acquistarono le così dette sinopsi, caricature e contraffazioni della scienza che si dicono studenti. Costoro fanno un lavoro penoso, ben anche nocivo alla loro salute per apprendere le risposte necessarie ad ottenere una modesta approvazione.

Vi è un altro fatto che bisogna considerare. Roma è la capitale, dove fa dimora una quantità straordinaria d'impiegati. Non solamente parecchi che lavorano agli uffici della capitale, ma anche altri dimoranti nei paesi vicini, avendo le iscrizioni all'Università, non possono assistere alle lezioni. Nei giorni degli esami vengono a raccomandarsi ai professori, loro esponendo: che sono impiegati che non avevano il tempo di mancare ai loro doveri cancellereschi, onde bisogna avere bontà nel lavoro che fanno per prendere la laurea. I professori danno la laurea a queste categorie di studenti che non fecero studio serio e profittevole; onde la presentazione della laurea arreca danno ai giovani che non hanno i mezzi per poter frequentare le Università. Perché santificare in questa legge un premio alla laurea?

Invece, signor ministro, invoco l'esecuzione dell'art. 141 della legge universitaria, che promette alla patria ufficiali di Stato bene apparecchiati, sanzionato del pari per provvedere benanche all'economia delle famiglie.

Nell'art. 1 è detto che l'insegnamento dell'Università serve all'aumento della cultura nazionale e di apparecchio alle carriere professionali.

Molti osservarono di non potersi ottenere le due cose ad un tempo. Ma costoro debbono porre in relazione l'art. 1 coll'art. 141 della stessa legge. La raccomando all'onor. ministro per la serietà dell'Amministrazione. Quest'articolo comanda che le Facoltà facciano le patenti professionali e quelle per gli uffici di Stato. Agevolmente s'intende che i ferrovieri non debbono sapere quello che facevano i Greci ed i Romani, se non appresero nel liceo la storia antica; nè debbono conoscere l'editto di Liutprando e altre cose storiche. Il legislatore sentì la necessità di far conoscere agli aspiranti agli uffici le nozioni, le leggi speciali che sono richieste per dare opera seria allo Stato. E così

dirò dei telegrafisti e di altri uffici. Mentre il legislatore voler ridurre gli insegnamenti in rapporto della necessità professionali, si è suddiviso l'insegnamento in modo contrario al cervello umano. Da 12, che sono per legge gli insegnamenti universitari della Facoltà di giurisprudenza, si è giunti fino a 19. Dal diritto amministrativo si fece nascere una scienza dell'amministrazione; dall'economia politica è venuta fuori la scienza delle finanze e con un secondo parto la statistica.

Contro la virtù dei nostri antichi maestri e dei forti intelletti che furono regolatori degli studi, come, ad esempio, il Matteucci ed altri, i quali, conoscendo le forze morali e fisiologiche della giovane vita umana, ridussero il numero degli esami, con l'aumento delle cattedre si aumentarono gli esami, si estese la superficie degli studi a detrimento della loro serietà. L'azione universitaria è inoltre sottratta ad ogni ispezione e sindacato pubblico.

Gli esami dell'Università per legge sono pubblici. Invece sono in atto privati, direi segreti. Gli stessi studenti chiudono le porte delle aule dove gli esami si fanno, e non vogliono l'assistenza neppure dei colleghi. Per carità di patria, presso al termine della mia carriera, io ripeto un consiglio già altre volte detto: « Sorvegliate l'insegnamento pubblico! »

Non taccio che vengono alle Università dai licei privati, che coprono l'insegnamento clericale, giovani poco colti, non preparati al rispetto delle istituzioni nazionali, che ignorano la storia o che la ascoltarono fatta ad uso non del Delfino, ma di corporazioni, che pensano ora di conculcare l'ingegno italiano.

I professori hanno la potestà, anzi il dovere di riprovarli. Se riprovati in un anno superano debolmente una seconda prova. Per tali condizioni le lauree non sono un titolo meritevole di premio. Perciò io la prego, onor. Giolitti, di far applicare l'art. 14, che creando le patenti professionali di Stato farà dettare gli insegnamenti necessari a ciascuna categoria d'ufficio.

E, rimanendo nell'argomento, parlerò della Corte dei conti per ricordare una cosa veramente strana. Io credo che l'ufficio della Corte dei conti sia il più arduo degli uffici, perchè si tratta di conoscere tutti i regolamenti, rilevare gli atti contrari alle leggi e svolgere azione giurisdizionale. In quell'Amministrazione

si può concorrere agli esami con la sola licenza liceale senza bisogno di laurea, mentre la laurea è imposta al maggior numero di concorrenti ad uffici minori.

Questo ho voluto dire. Premiando la laurea, di cui debbono essere provvisti, chiudiamo la via al maggiore perfezionamento della dottrina agli ufficiali dello Stato, si rimanda la possibilità di applicare l'art. 141 della legge Casati.

Spero che queste cose che ho detto, senza il merito della novità, perchè le dissi altre volte, ispirate dall'amor di patria, dal rispetto per l'economia dei padri di famiglia e dalla correttezza e dignità degli uffici, indurranno i governanti a rimediare allo stato presente di cose.

Le provincie napoletane non hanno che la sola Università di Napoli; le statistiche di quell'Ateneo recano sino a 6 mila studenti; invece le scuole di quella Università sono in gran parte sfollate; pochi sono i professori che hanno numerosi studenti. In Roma le cattedre più affollate sommano ordinariamente da 60 o 70 giovani. Invece nei giorni di esami si presentano liste d'iscrizioni che salgono sino a 250 od a 300 giovani! Si fece una legge che proibì la sessione degli esami nel mese di marzo, perchè la legge prevede soltanto un periodo normale di luglio e un periodo ad ottobre di riparazione. Nonostante detta legge gli studenti vengono per il carnevale a Roma a fare tumulto chiedendo gli esami di marzo e questi esami sono conceduti. Questo terzo periodo di esami ordinato in frode alla legge, perchè la legge reca soltanto la disposizione per la quale le Facoltà, possono prorogare gli esami quando vi sia gran folla di studenti, da luglio ad ottobre o da ottobre a novembre, agevola la non preparata classe degli assenti.

Dico queste cose con pena, ma per dovere. Pensate seriamente a quello che fate, alla gioventù che avrà nelle mani le sorti della patria.

Io per parte mia resisto al danno, ma poco può fare chi è solo o vinto dalla maggioranza. Nell'ultima abusiva applicazione della legge, sopra 18 giovani che si presentarono agli esami ne furono rimandati 10; solamente 8 furono approvati. Credete che questi risultamenti possano non angosciare chi pensa al futuro e all'avvenire della patria?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione che ha sollevata il senatore Pierantoni, si riferisce a questo: Il presente disegno di legge stabilisce che in ciascuna carriera vi sia un momento nel quale, per esame o di concorso o di idoneità, si fa passaggio al grado superiore, ed aggiunge che per l'esame di concorso è necessario che l'impiegato abbia passato otto anni nell'amministrazione, affinché abbia potuto prima acquistare la necessaria pratica.

Vi è poi un'eccezione, che ha dato motivo alle osservazioni dell'onor. Pierantoni, e per la quale questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

Il senatore Pierantoni ha detto che molti forniti di laurea non sono egualmente forniti di scienza. Lo ammetto perfettamente, tanto vero che questo disegno di legge non permette che alcuno possa entrare negli uffici pubblici con la sola laurea, richiedendosi invece l'esame di concorso, precisamente perchè, purtroppo, non possiamo considerare la laurea come un titolo che dimostri l'attitudine a coprire certe funzioni pubbliche. D'altra parte non si possono contestare due circostanze di fatto. L'aver dopo il Liceo percorso le Facoltà universitarie per quattro anni, a qualche cosa deve aver giovato, e questa mi sembra una presunzione giusta; in secondo luogo colui il quale ha dovuto prendere la laurea, entrerà in un ufficio pubblico molto più avanti negli anni di quello che vi possa entrare con la sola licenza liceale, nell'età di 18 anni, e vi entrerà con l'esame di concorso, come appunto prevede questo disegno di legge.

Colui che ha la laurea certamente non si può presentare all'esame di concorso se non ha 22 o 24 anni, ed è logico che questo maggior tempo passato nella Università possa esser compensato coll'esser ammessi i laureati agli esami di concorso per le promozioni due anni prima. Se costoro non avranno del valore, non passeranno nell'esame di concorso, e si avrà così la riprova che questo beneficio non costituisce una condizione privilegiata.

Io credo che cercare di avere funzionari con un corredo di studi completi, sia un bene per la cosa pubblica, e non sia un semplice inco-

raggiamento a prendere la laurea. L'Amministrazione desidera avere della gente colta, e questa è la ragione delle disposizioni del presente disegno di legge, che certamente non avrà l'effetto di far entrare soltanto un maggior numero di giovani nell'Università per conseguire la laurea, poichè con tutta la laurea, se non avranno studiato, saranno riprovati nel primo concorso, o se pure entrati in carriera, non potranno superare il secondo esame, quello cioè per la promozione ai gradi superiori.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sono certo che l'onor. Giolitti la vince, nè io tento di battermi con lui, perchè la prova è ad armi disuguali.

Io desidero che gli impiegati siano ben preparati al servizio dello Stato e a tal fine ho invocato l'art. 141 della legge sulla pubblica istruzione, chiedendo che sieno istituite le patenti di Stato, le quali daranno gli impiegati migliori, perchè studieranno le leggi speciali, che non apprenderanno con un lavoro di memoria e per occasione quando vorranno presentarsi alle Commissioni di esame per i concorsi e per le promozioni.

Io non voglio condannare le Università che rimarranno la palestra della scienza e la preparazione ai maggiori studi indispensabili per talune categorie d'impieghi, ma non voglio pregiudicata la sanzione, che mira all'apparecchio per gli uffici pubblici.

Se fu organizzata la scuola scientifica per la guardia di pubblica sicurezza, ove insegna il prof. Ottolenghi, non creda lei, onor. Giolitti, che sarebbe cosa buona che i futuri delegati di pubblica sicurezza ed altre categorie d'impiegati fossero preparati allo studio delle leggi speciali che nelle Università non sono insegnate, e che non sono svolte, invece di correre sopra un vasto campo indeterminato di opinioni e di discrepanze dottrinarie?

Si è tanto discusso sugli esami di Stato, ma io che spesso ne vedo l'azione all'estero, ho recato la convinzione che essi sono presso a poco quelli che sono i nostri esami di concorso.

Per lunga esperienza e per amore della cosa pubblica, ho quindi domandato l'applicazione dell'art. 141, perchè temo che questa legge

possa abolire il precetto della formazione delle patenti professionali e di Stato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Pierantoni con le sue osservazioni verrebbe a trasformare tutto il sistema della pubblica istruzione. Egli desidera che le Università preparino uomini adatti a tutte le possibili pubbliche funzioni. Ora il numero delle Facoltà è limitato, ed evidentemente, ove ciò si ammettesse, bisognerebbe estenderlo. Lo stato della nostra legislazione è tale che della laurea in legge, non ci fidiamo nemmeno per l'esercizio della professione di avvocato, per la quale occorre un altro esame. È possibile dunque che se non ci si fida della laurea, nemmeno per esercitare la professione libera, che ha il controllo del pubblico, lo Stato possa prendere nei suoi uffici, senza controllo alcuno, senza esame di concorso, senza assicurarsi della loro idoneità, possa prendere, dico, i licenziati dalle Università? Questo richiederebbe una trasformazione completa di tutto il sistema della pubblica istruzione, e non credo che il senatore Pierantoni si prefigga di ottenerlo ora.

L'articolo 141 della legge fondamentale della pubblica istruzione, citata dal senatore Pierantoni, dice così:

« Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti, le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni o uffici nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono esser fatti gli studi che a simili esami si riferiscono ».

È un fatto che quest'articolo della legge rimase lettera morta, ma è impossibile risuscitarlo ora a proposito dei concorsi agli impieghi dello Stato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ella mi dà oggi del riformatore mentre mi pare di essere un vecchio propugnatore del diritto vigente, il quale volle osservate sanzioni non abolite. Ella leggendo l'art. 141 mi ha dato ragione. Ha soggiunto che l'articolo è rimasto *lettera morta*. L'affermazione non è esatta perchè, ad esempio, il re-

golamento universitario Matteucci che durò molto tempo, divise la laurea in due parti, una laurea politico-amministrativa e una laurea giuridica. Più tardi la vanità o il troppo amore per i singoli insegnamenti trassero i professori che stimavano lesa la dignità del loro insegnamento professionale, se ridotti, vollero laurea unica.

Le Facoltà non sono mai state invitate a studiare le patenti di Stato. È vero che per l'esercizio dell'avvocatura fu ammesso per legge un tirocinio, ma come si applichi in Italia non tutti conoscono. I costumi sono molto variati. Da molto tempo molti giovani s'iscrivono presso studi di avvocati dove non attendono a fare alcuna pratica prima ancora che ottengano la laurea e inoltre vediamo con quanta latitudine molti giovani, senza rispetto alla legge, sono ammessi a patrocinare persino presso la Corte di cassazione in materia penale.

Del rimanente non insisto più oltre. Quando le cose non sono volute dal ministro e dall'Ufficio centrale, che si posero d'accordo, i progetti debbono rimanere come sono proposti. Ricordo d'essermi entrato alla Camera dei deputati nel 1874 quando si parlava di una legge sullo stato civile degli impiegati. Furono presentati nove progetti e mai si conduce in porto nessuna legge sull'obbiettivo. Auguro che questa sia alla fine approvata.

RIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*RIOLO, *relatore*. La discussione è andata molto più in là di quello che l'articolo consentiva.

L'onor. Pierantoni, con quella facondia che gli è propria, ha richiamato l'attenzione del Governo (giacchè il ministro della pubblica istruzione è assente) sul modo come funzionano le Università. È questo un argomento che esorbita dalla legge che discutiamo: egli diceva che l'abbreviare di due anni il termine ai laureati non è una cosa giusta. Onorevole Pierantoni, noi, nell'accettare il comma dell'articolo, ci siamo ispirati ad una presunzione di fatto. Se poi gli studi presunti non sono stati fatti, se i professori universitari non compiono il proprio dovere, questo non ci riguarda. Certo, dobbiamo ritenere che la laurea abbia un valore, che risponda ad una realtà, e se così non è, il Parlamento e il Paese sono in-

gannati. E che sia lecita la presunzione di capacità nei laureati, lo si desume dalle stesse parole pronunziate dal senatore Pierantoni, il quale ci ha assicurato che su diciotto esaminati ne disapprovò dieci e ne approvò otto con scarsi punti. Ciò prova che si fa il proprio dovere quando si tratta di persone come il senatore Pierantoni. Questo mi pare l'argomento più forte per sostenere l'articolo. Auguro per il bene del mio Paese che la maggioranza dei professori, quando a loro si presentano i giovani poco preparati, sappiano dare un zero invece che un dieci. (*Bene! Bravo!*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 7 nel testo già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

.. Art. 8.

Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati, sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agli impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agli impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

(Approvato).

Art. 9.

Agli impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Quelli che non hanno molta pratica delle pubbliche Amministrazioni, forse a prima giunta non si persuaderanno della importanza di questo articolo; ma io che mi sono invecchiato nelle Amministrazioni, e che per parecchi anni sono stato nella magistratura, che ha il sindacato sugli atti di tutte le Amministrazioni dello Stato, non posso disconoscerla, e prego l'onor. Presidente del Consiglio di permettermi di mettere avanti a lui la gravità dell'argomento.

Non c'è nulla che preoccupi gl'impiegati delle pubbliche Amministrazioni più della traslocazione. Le traslocazioni sono un mezzo di secondare delle antipatie o delle simpatie, non sempre giustificate. Per me è così grave l'argomento, che amo credere che, senza volontà di nessuno, nel progetto della legge sia stato saltato un articolo; giacchè non c'è nel progetto di legge neppure un periodo che dia delle norme per queste traslocazioni. Solamente è detto che gl'impiegati traslocati hanno diritto ad una data indennità, ecc.

Ma tutti i progetti di legge precedenti volevano regolate queste traslocazioni, le quali lasciate all'arbitrio dei capi delle Amministrazioni, e talvolta anche ad impiegati secondari che influiscono sui capi di divisione ed altri, sono un mezzo per demoralizzare le Amministrazioni.

Io parlo specialmente dei due progetti di legge, nel cui studio ebbi parte.

Io ricordo innanzitutto il secondo progetto di legge del 1882, perchè ne fu relatore un uomo la cui perdita tutti abbiamo di recente compianto e di cui tutti veneriamo la memoria. Il Torrielli, che già era stato relatore d'un primo progetto presentato in quell'anno stesso, essendo allora ministro plenipotenziario in una residenza lontana, credo a Bucarest, era così persuaso della importanza di questo disegno di legge che venne a Roma appositamente, e come relatore dell'Ufficio centrale, fece una nuova bellissima relazione, la quale, non senza profitto, può essere letta da quanti si interessano di questo argomento.

Nel secondo, come nel primo progetto del 1882, che fu presentato da Depretis, il quale a nessuno era secondo nella pratica dell'amministrazione

e nella abilità governativa ed amministrativa, vi era un articolo che diceva: « Di regola gl'impiegati non potranno essere traslocati che in seguito a promozione. Le traslocazioni potranno essere però ordinate anche senza promozione ogni qual volta ragioni di pubblico servizio lo consiglino, sentito sempre il Consiglio di amministrazione ».

L'Ufficio centrale propose all'articolo 27 del disegno di legge un semplice emendamento, che non ne alterava la sostanza, e fu votato dal Senato.

Anche nel progetto di legge presentato nel 1903 che, come ho detto, porta anche la firma dell'onor. Giolitti, era detto che gli impiegati, fuori dei casi di promozione, non potranno essere trasferiti da una ad altra residenza se non a loro domanda, salvo che per ragioni disciplinari e gravi ragioni di servizio, udito sempre il Consiglio d'amministrazione.

A me pare così sostanziale, così desiderabile, una norma intorno a questa materia dei traslochi, lo ripeto, non mica per artificio oratorio, ma con sincerità, che amo credere sia stato involontariamente omissa un articolo o parte di articolo; e così mi spiego che nel progetto di legge non vi è una parola che regoli i traslochi, i quali rimangono intieramente all'arbitrio dei capi dell'Amministrazione o anche dei sottocapi. Nè di traslochi si fa parola nella relazione ministeriale, nè in quella dell'Ufficio centrale.

Sono considerazioni che possono essere giustamente apprezzate soltanto da quelli che sono maggiormente versati nelle pubbliche Amministrazioni; e spererei che qualcuno di quelli che hanno grande competenza ed esperienza alzasse la voce in appoggio delle mie osservazioni, qualora l'onorevole Presidente del Consiglio non faccia ad esse quell'accoglienza che mi auguro e desidero.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* La questione dei trasferimenti degli impiegati è una delle più importanti, lo ammetto, ma è uno dei poteri, senza il quale non sarebbe possibile governare. Questa facoltà di traslocare, naturalmente non è applicabile alle categorie dei funzionari dei quali parla l'arti-

colo 29, cioè alla magistratura, agli insegnanti ed altri simili funzionari che adempiono funzioni proprie indipendenti. Ma quando si tratta di coloro che sono agenti diretti del potere esecutivo, il Governo deve avere tale facoltà quando vi sono delle ragioni per farlo (e nessun ministro si diverte a traslocare, a spendere sul bilancio dello Stato, solo per disturbare degli impiegati); senza la facoltà della traslocazione, non è possibile la responsabilità del Governo.

Il senatore Finali ha citato altri precedenti progetti di legge; ma io posso fargli osservare che se molti di quei progetti, da 40 anni in qua, sono stati lasciati in disparte, lo furono appunto perchè i ministri dovettero riconoscere che senza la facoltà di traslocare, con la inamovibilità degli impiegati amministrativi, non si può governare; ripeto: alcuni di quei progetti furono abbandonati appunto per questa ragione.

Quanto all'opinione mia, che possa risultare dal disegno di legge che era stato presentato nel 1903, io tengo a constatare che fino d'allora io non accettavo la responsabilità ministeriale, senza l'ammissione di questa facoltà per molte classi degli impiegati.

Ed infatti in quel disegno di legge era stabilito che le disposizioni relative ai traslochi non erano applicabili, nè ai prefetti, nè ai consiglieri delegati, nè ai sotto-prefetti, nè ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Questi erano esclusi in modo assoluto. Per gli altri che cosa restava? Una parola che non ha senso pratico, che non ha applicazione concreta, che cioè si poteva traslocare per *gravi esigenze di servizio*. Ma questa è una frase, non è una garanzia. Si potrà dire che doveva essere sentito il Consiglio d'amministrazione. Ma francamente che in questi casi di urgenza (perchè molte volte non si possono aspettare neppure 24 ore per trasferire in altra sede un funzionario), il ministro debba essere sotto la tutela di un Consiglio d'amministrazione, questo è assolutamente impossibile.

Se si volesse fare una legge di pura apparenza, si potrebbe dire che il trasloco deve aver luogo solo per ragioni di servizio, e che in casi di urgenza il ministro può fare a meno del Consiglio di amministrazione. Ma allora il Senato comprende che questo importerebbe di-

minuzione della responsabilità del ministro: Io credo più logico invece, dato il nostro sistema di responsabilità ministeriale, il lasciare che le traslocazioni degli impiegati, che non abbiano prerogativa di inamovibilità, siano fatte sotto la responsabilità personale del ministro.

Io ritengo che in questo genere di leggi, l'usare delle formule vaghe ed indeterminate, possa dar luogo a delle contestazioni e controversie, ma non riesca mai praticamente ad un risultato effettivo.

Il senatore Finali teme che si abusi di questa facoltà. Ma quando anche noi ammettessimo che la facoltà di trasloco debba intendersi accordata soltanto quando vi sia la ragione di servizio, chi poi potrebbe esser giudice di questa?

Evidentemente chi ha la responsabilità del servizio. Non è casuale, adunque, l'omissione di questa disposizione nella legge. A me sembra una necessità assoluta che gli organi del potere esecutivo siano a disposizione del Governo: e credo che se poi ammettessimo che si possa da un impiegato rifiutare un trasloco, ed intraprendere una discussione, se egli debba, o non trasferirsi dove è stato destinato, il governare diventerebbe assolutamente impossibile.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. A scanso di equivoci dirò, che niente è stato più lontano dal mio pensiero, che di contrastare al Governo la facoltà di traslocare gli impiegati: è una necessità che si capisce.

Io parlavo solo di modi, di limiti e di garanzie.

Tanto il progetto del 1882 che quello del 1903, dicevano chiaro quali sono i motivi per i quali si può traslocare un impiegato: anche senza promozione. La traslocazione in molti casi è la rovina economica dell'impiegato e della propria famiglia. A me quindi pareva e pare che sarebbe una garanzia sentire il parere del Consiglio d'amministrazione.

L'onorevole ministro dice: ma il ministro piglia lui la responsabilità. Anche questo, se me lo consente, è una proposizione formale non reale. Possibile che il ministro delle finanze per es. possa interloquire e intervenire sulla traslocazione di un impiegato di Intendenza da Salerno a Trapani o da Belluno a Girgenti? È

impossibile. La responsabilità ministeriale applicata alle piccole cose è una vera illusione; solo nelle cose grandi c'è la realtà delle responsabilità ministeriali.

Ma, siccome in questa materia, che è di ordine pubblico, l'onorevole ministro ha tutta la responsabilità; quando egli non consente in questo di circondare di norme la facoltà di traslocazioni (che io non nego, anzi ammetto, che sia necessaria) quando egli invece crede necessario che non abbia alcuna norma e garanzia, io non faccio proposte intorno a questo argomento:

GIOLITTI, *presidente del Consiglio; ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio; ministro dell'interno*. Ho chiesto la parola per rispondere ad un argomento che, come tutti quelli che ha addotto l'onor. Finali, ha molto valore, e cioè che il ministro personalmente non può conoscere le ragioni intime di ogni piccola traslocazione. Ma esaminiamo le cose come succedono veramente. L'onor. Finali ha citato il caso del Ministero delle finanze. Ivi siamo stati amendue, e quindi conosciamo bene l'andamento di quell'Amministrazione così vasta. Se il direttore generale delle Gabelle, per esempio, ritiene necessario traslocare un impiegato da una dogana ad un'altra, e deve all'uopo sentire (come si diceva nei precedenti progetti) il parere del Consiglio d'amministrazione, composto di tutti i direttori generali e del ministro, è possibile che gli altri direttori generali ed il ministro stesso possano indagare le ragioni intime per le quali questo impiegato viene traslocato? Praticamente ogni direttore generale presenterebbe al Consiglio le sue proposte di traslocazioni, ed ognuno dei componenti approverebbe le traslocazioni proposte dall'altro: si perderebbe così del tempo e si diminuirebbero le responsabilità. Io credo che sia meglio che di fronte al ministro vi sia la responsabilità diretta del direttore generale, che propone il trasloco, anziché la stessa responsabilità divisa fra tutti i membri del Consiglio d'amministrazione. Io ritengo, in altri termini, che questa responsabilità frazionata sia meno efficace di quella diretta, che ha il direttore generale verso il ministro.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Ho chiesto la parola non per oppormi alla questione sollevata dall'onor. Finali, perchè egli ha rinunciato alla sua proposta, che veramente non attendeva da un uomo che ha esercitato per tanti anni il potere come l'onorevole Finali. Noi che abbiamo praticato le antiche amministrazioni, non avevano neppure avuto il pensiero che fosse possibile mettere in discussione la facoltà di un ministro di traslocare i funzionari da un posto ad un altro, perchè quando si entra negli impieghi si sa che si va a servire lo Stato; e chi è a capo dell'Amministrazione ha la facoltà di adoperare l'attività di un funzionario dovunque creda meglio.

L'idea di limitare questa facoltà è un'idea moderna: è sorta da quando i funzionari e gli impiegati hanno cominciato a credersi nella facoltà di sottrarsi al potere del Governo che dirige, ed è un'idea che spero, con l'autorità dell'attuale Governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, che non transige certo in questioni d'ordine, si fermerà e non farà più capo.

L'onor. Finali per cercare un temperamento qualsiasi, suggeriva quello che il ministro ricorresse al voto di un Consiglio di direttori generali. A quale strano inconveniente esso esporrebbe il ministro! se il ministro crede opportuno il trasferimento dell'impiegato e i direttori generali gli dicono di no, questo ministro si troverebbe nella bella condizione di sentirsi rispondere dai suoi dipendenti che il provvedimento che egli crede opportuno, necessario, non deve essere eseguito.

Ora per queste considerazioni ed altre di disciplina che più che mai noi dobbiamo, almeno in quest'Assemblea, tener alto, non credo che si debba insistere sopra questo argomento.

Una cosa sola invece vorrei raccomandare al Presidente del Consiglio.

Il trasferimento degli impiegati può aver luogo per due ragioni, per ragione di servizio o per punizione. In ambi i casi il danno che riceve l'impiegato è sempre duplice. Non è solamente il danno che riceve dall'essere tolto dal posto dove già si trova, ma vi è anche il danno della spesa che il trasferimento gli porta.

Non è questa la sede di parlare di questo argomento, però è una raccomandazione che io faccio al Governo.

L'indennità che lo Stato dà ai funzionari per

loro trasferimenti è tanto lieve che non risponde nemmeno, in moltissimi casi, al terzo o al quinto della spesa effettiva. Quindi se il trasferimento è stato fatto per interesse dello Stato l'impiegato riceve una punizione che non si merita; se invece è per punizione, la punizione si aggrava per quella maggiore spesa che spesso volte si traduce in debiti a carico della famiglia.

La raccomandazione che farei al Governo ed al Presidente del Consiglio, è che esamini se nei miglioramenti che egli già ha dato in tante forme agli impiegati, non creda di prendere in considerazione anche quello che si riferisce ad un maggior compenso per indennità di trasferimento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo rettificare solamente una parola pronunciata dall'on. Rattazzi, nell'ultima parte del suo discorso.

Egli parlò di traslocamento per punizione. Io credo che non si debbano mai fare trasferimenti per punizione, ed infatti nel codice di disciplina degli impiegati, fra le punizioni non c'è mai la traslocazione. Molte volte succede che si deve traslocare un funzionario, perchè si rende incompatibile nel luogo ove si trova anche indipendentemente dal suo servizio, e questo capita in molti uffici speciali. Secondo me il sistema di traslocare un funzionario per punizione è pessimo; un cattivo funzionario in un sito sarà anche cattivo in un altro, e in questo caso è meglio applicare la sospensione, o la dispensa dal servizio, se le mancanze sono molto gravi. Non posso poi a meno di riconoscere che c'è del vero nelle ultime osservazioni fatte dall'onor. Rattazzi, cioè che in molti casi le indennità sono insufficienti, e non ho difficoltà di prendere impegno di esaminare questa materia, e vedere se e quali modificazioni si possano introdurre nel sistema di liquidazione delle indennità di trasferta, tenendo conto, forse in misura più larga, delle condizioni di famiglia, e delle altre condizioni speciali che rendono talvolta più grave l'onere del trasferimento.

Questa è una materia in cui bisognerà procedere gradatamente, perchè purtroppo si tratta di una spesa molto ingente, anche col sistema

attuale, ma riconosco che è opportuno il rivedere la tariffa relativa ai trasferimenti, per cercare di renderla uniforme per tutte le categorie dei funzionari dello Stato, in rapporto al disagio che porta il trasferimento fatto per ragioni di servizio. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 9 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gli impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gli impiegati chiamati sotto le armi in servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.
(Approvato).

Art. 11.

Agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

(Approvato).

Art. 12.

Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, sono designati dal Consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 13.

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto; non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

- 1° che perde la cittadinanza italiana;
- 2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;
- 3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dalla ordinanza di destinazione o di trasferimento.

(Approvato).

Art. 14.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, gli impiegati che volontariamente ab-

bandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, la esclusione dagli esami di idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 15.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

(Approvato).

Art. 16.

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chiede.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio di amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 17.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 14, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora, ad avviso del Consiglio di amministrazione, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è iscritto nel grado e nella classe a cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario d'ufficio per i motivi indicati nell'art. 14 non può essere riammesso; egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfaccia alle condizioni stabilite dall'art. 5 per l'ammissione ad impiego civile.

(Approvato).

Art. 18.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio di amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice-direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

(Approvato).

Art. 19.

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a

cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.

(Approvato).

Art. 20.

Le punizioni degl' impiegati civili sono:

- 1° la censura;
- 2° la sospensione dallo stipendio;
- 3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
- 4° la revocazione;
- 5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

(Approvato).

Art. 21.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

- a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
- b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
- c) per violazione dell'art. 3 della presente legge;
- d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
- e) per irregolare condotta;
- f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso

ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro.

(Approvato).

Art. 22.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;
- b) per lieve insubordinazione;
- c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'art. 21;
- b) per grave insubordinazione;
- c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
- d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
- e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
- f) per uso dell'impiego per fini personali;
- g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, che dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il de-

creto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso dev' essere sempre udito il Consiglio di disciplina.

I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi. (Approvato).

Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell' impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dov' essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l' impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l' esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l' impiegato vi abbia preso parte, l' impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l' anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d' istanza privata, l' impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L' impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all' impiegato l' anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo sostituivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev' essere conferito all' impiegato

già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

(Approvato).

Art. 24.

S' incorre nella revocazione dall' impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l' onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

(Approvato).

Art. 25.

S' incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggior gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l' accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall' impiegato stesso per ragioni d' ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d' ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d' insubordinazione contro l' Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

(Approvato).

Art. 26.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 27.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione; in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

(Approvato).

Art. 28.

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sull'istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle Avvocature erariali, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, sulle pensioni civili e militari (testo unico 21 febbraio 1895, n. 70), e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse o contrarie alla presente legge.

La Corte dei conti a Sezioni unite provvederà con regolamento, ai termini della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei suoi servizi ed alle norme disciplinari pel proprio personale. Provvederà pure alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati.

(Approvato).

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico della presente legge colle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ot-

tobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233, 5 dicembre 1901, n. 499.
(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge presentato dal ministro della guerra: « Autorizzazione a permutare una parte della piazza d'armi dei Bagnoli a Napoli, con altro terreno della Società anonima "Ilva" ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bava-Beccaris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Per incarico del ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati:

« Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 »;

« Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e trasmessi, per l'esame, alla Commissione di finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 616,121.49 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 concernenti spese facoltative » (N. 793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 616,121.49 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907 concernenti spese facoltative ».

Prege il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 783).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,538.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6695.56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 78,917.89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59 « Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,382.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « Dispensari celtici - Spese e concorsi per funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, compensi al personale, locali, arredi medicinali ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,485.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 109 « Spese di trasporto, abiti alla berghe, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 383,218.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 114 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,568.54 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 121 « Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'Amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,971.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 124 « Spese di viaggio agli agenti

carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-007.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,321.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 128 « Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,830.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 132 « Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 643.16, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 133 « Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 37,169.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 135 « Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,029.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 136 « Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,029.73 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138 « Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti. Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,318.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 143 « Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	74
Favorevoli	71
Contrari	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato degli impiegati civili (N. 721);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 616,121.49 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 concernenti spese facoltative (N. 783).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica nazionale in pro dello spedale civile di Monselice (N. 657);

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali riuniti di Cortona (N. 658);

Lotteria nazionale a favore di Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso (N. 659);

Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e

gradi corrispondenti del Corpo Reale equipaggi (N. 796);

Approvazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 (N. 771);

Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 (N. 772);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 749);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 803).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1908 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.